



**Camera dei Deputati**

**XIX Legislatura**

**X Commissione (Attività produttive)**

**Documento di osservazioni e proposte**

**Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante "Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione"**

**(A.C. 597)**

**3 ottobre 2023**

*Signor Presidente, Onorevoli Commissari,*

un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta a Confartigianato di dare il proprio contributo alla discussione della proposta di legge che disciplina l'attività di toelettatura degli animali di affezione.

In linea generale va il nostro apprezzamento per la volontà di disciplinare un settore importante, legato al benessere degli animali d'affezione – che, ricordiamo, in Italia sono circa 60 milioni, di cui 15 milioni tra cani e gatti – e che rappresenta un capitolo di spesa rilevante per le famiglie, con una spesa media che si attesta tra i 30 e i 100 euro mensili.

Si tratta di un settore consistente anche dal punto di vista numerico che conta ad oggi circa 5.000 imprese attive, spesso legato all'attività di vendita di prodotti e accessori per gli animali e che da tempo sconta l'assenza di una legge che ne definisca i contorni, la qualificazione professionale e in generale i confini dell'operatività.

Entrando nel merito dell'articolato, apprezziamo la puntuale definizione di cosa si intende per animale di affezione, del soggetto – proprietario o detentore dell'animale – sul quale ricade la responsabilità civile e penale, dell'attività di toelettatura – distinguendola dall'attività di cura veterinaria – e soprattutto di quale siano lo spazio di azione professionale e le responsabilità del toelettatore.

Rispetto all'attività di toelettatura, tuttavia, si ritiene opportuno inserire che la stessa abbia per oggetto non solo la cura del manto ma anche l'igiene delle varie parti del corpo degli animali di affezione come orecchie, denti e taglio delle unghie. Queste mansioni, infatti, vengono già svolte contestualmente al lavaggio dell'animale.

Concordiamo, inoltre, sul fatto che debbano essere le Regioni a disciplinare l'attività nel rispetto di una serie di principi essenziali, tra i quali l'idoneità dei locali, sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia urbanistico e di igiene pubblica. L'obbligatorietà della S.C.I.A. per l'avvio dell'attività è una garanzia del rispetto delle prescrizioni.

In relazione alla qualifica del toelettatore, concordiamo sulla necessità di introdurre un percorso di formazione professionale, del quale ad oggi non siamo in grado di stabilire la congruità del monte ore.

Ci limitiamo a dire che esso deve essere adeguato e legato a parametri di qualità e completezza dell'offerta formativa e di competenza del personale docente. Un eccessivo numero di ore porterebbe sicuramente all'ingessamento del settore, con conseguenze negative in termini di organizzazione dei corsi, di collocazione dell'offerta formativa sul territorio e di partecipazione.

Sempre sulla qualifica evidenziamo come l'utilizzo del termine "apprendistato" sia limitativo – anche per la sua natura di contratto a termine e a causa mista – e non tenga conto dell'esperienza professionale svolta mediante altre forme di lavoro subordinato. Riteniamo che sia più corretto parlare di "esperienze di lavoro alle dipendenze" di un'impresa del settore.

In merito alla figura del responsabile tecnico, proprio perché l'attività d'impresa viene ricondotta alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge sull'artigianato), riteniamo che il suo ruolo venga limitato al titolare o ai soci attivi dell'impresa. Allargare ai dipendenti o a collaboratori esterni, significherebbe allontanarsi dai principi della suddetta legge. Siamo favorevoli alla possibilità di delegare il ruolo a un dipendente o ad altro socio presente stabilmente in azienda, solo in caso di perdurante assenza (non oltre 3 mesi) del responsabile tecnico.

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie, concordiamo sulla scelta di far proseguire l'attività alle imprese già attive alla data di entrata in vigore della norma nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici, edilizi e di igiene pubblica. Positivo anche il fatto che sia offerta la possibilità di recuperare i crediti formativi per corsi professionalizzanti precedentemente svolti, da integrare poi con un percorso formativo integrativo.

Da ultimo desideriamo evidenziare la necessità, nell'ottica della formazione continua, di prevedere un breve percorso di aggiornamento periodico del responsabile tecnico, ipotizzabile ogni 5 anni.